



Azienda Ospedaliero Universitaria
“Renato Dulbecco”
di Catanzaro



REGOLAMENTO

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Sommario

Capo I - Disposizioni generali	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Principi	4
Articolo 4 - Base giuridica	4
Articolo 5 – tempi di conservazione	4
Articolo 6 - Sanzioni	5
Capo II - Figure	5
Articolo 7 - Titolare del trattamento	5
Articolo 8 - Responsabile della protezione dei dati personali	5
Articolo 9 - Responsabile del trattamento	6
Articolo 10 - Soggetti autorizzati al trattamento	6
Articolo 11 - Amministratore di sistema	7
Capo III - Obblighi e responsabilità	7
Articolo 12 - Responsabilità	7
Articolo 13 - Sicurezza del trattamento	7
Articolo 14 - Sensibilizzazione e formazione	8
Articolo 15 - Registro delle attività di trattamento	8
Articolo 16 - Violazione dei dati personali	9
Articolo 17 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	9
Articolo 18 - Trasferimento dei dati verso Paesi terzi	9
Articolo 19 - Comunicazione e diffusione	9
Capo IV - Diritti degli interessati	10
Articolo 20 - Informazioni agli interessati	10
Articolo 21 - Diritti degli interessati	10
Capo V - Disposizioni finali	10
Articolo 22 - Adozione dei documenti	10
Articolo 23 - Disposizioni finali	10
Articolo 24 - Rinvio	11

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo

Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini della corretta attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento si applica a tutti i trattamenti di dati personali posti in essere dall'**Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"**.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno il fine di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Le procedure atte alla protezione dei dati personali dovranno essere predisposte in modo tale da non limitare le finalità di cura del servizio sanitario nazionale e la salvaguardia della salute dei pazienti, né essere da ostacolo alla normale operatività lavorativa aziendale.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

categorie particolari di dati, i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

dati giudiziari, i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

interessato, la persona fisica cui i dati personali fanno riferimento;

trattamento, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato;

diffusione, il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Violazione dei dati personali, una violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Valutazione d'impatto sui dati personali, il processo di valutazione e di analisi dell'impatto (gravità di un incidente), in relazione ai rischi, cui le persone fisiche possono essere esposte in caso di violazione dei dati personali, quando un tipo di trattamento sui dati personali può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 3 - Principi

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire rispettando e facendo rispettare i principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza nonché attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Titolare, nella pianificazione o nell'espletamento di qualsiasi attività che comporti trattamento di dati personali, assicura che i dati personali siano:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo non incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati tempestivamente rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f) trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza e protetti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti ovvero dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.

Articolo 4 - Base giuridica

I trattamenti effettuati dall'**Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"** per il raggiungimento dei propri fini istituzionali non necessitano del consenso dell'interessato e trovano fondamento:

- a) nell'adempimento di un obbligo legale;
- b) nella salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- c) nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica;
- d) nell'accertamento, nell'esercizio o nella difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- e) nella finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- f) nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali;
- g) nel perseguimento del legittimo interesse, al di fuori dell'esecuzione dei propri compiti, a condizione di non prevalenza sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il Titolare del trattamento.

Azienda Ospedaliero-Universitaria tratta i dati sanitari esclusivamente con il consenso dell'interessato per finalità quali la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, la consegna della refertazione on line, l'implementazione del dossier sanitario, l'utilizzo di app mediche e servizi analoghi.

Articolo 5 – tempi di conservazione

I dati personali raccolti sono conservati, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono trattati.

L'ulteriore trattamento a fini statistici avviene previa anonimizzazione, ovvero mediante procedure idonee a non consentire la diretta identificazione dell'interessato e, comunque, nel rispetto della normativa vigente

tenendo in considerazione i termini di pubblicazione per i provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni, dei piani di conservazione e dei massimari di scarto.

Trascorsi i termini indicati dalla normativa applicabile, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge, ovvero per esigenze connesse all'attività istituzionale svolta dal Titolare del trattamento.

I dati che, anche a seguito di verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Articolo 6 - Sanzioni

Chiunque svolge attività che implicano operazioni di trattamento sui dati personali per conto del Titolare è tenuto al rispetto del presente Regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni regolamentari e delle altre disposizioni del Titolare in materia di protezione dei dati personali costituisce una grave violazione, perseguibile ai sensi di legge e di contratto, e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre che di natura penale e amministrativa.

Capo II - Figure

Articolo 7 - Titolare del trattamento

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco", rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e ad ogni modo trattati.

Il Titolare del trattamento determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ed è responsabile del rispetto dei principi previsti dal Regolamento.

Il Titolare può designare uno o più referenti interni individuati da ciascun dipartimento, direzione o altra struttura prevista nel modello organizzativo cui è affidato il compito della gestione del trattamento dei dati personali.

Il Titolare può prevedere all'interno del proprio assetto organizzativo, con atto formale, un organo direttivo con il compito di definire, fin dalla progettazione, le adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è conforme ai principi normativi, nonché di predisporre misure idonee per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'organo direttivo dovrà necessariamente essere composto almeno dal legale rappresentante pro tempore, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e dal Responsabile dei servizi informatici. Partecipa e assiste alle riunioni dell'organo il Responsabile della protezione dei dati personali.

Le finalità e i mezzi del trattamento possono essere determinati congiuntamente con un altro Titolare del trattamento. La contitolarità dovrà essere regolata da uno specifico accordo che disciplini le responsabilità e garantisca l'esercizio dei diritti degli interessati.

Il Titolare del trattamento può avvalersi della consulenza di professionisti qualificati per l'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e per la predisposizione delle misure di sicurezza.

Articolo 8 - Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è nominato dal Titolare del trattamento, individuato sulla

base della conoscenza specialistica della normativa e delle migliori prassi in materia di protezione dei dati personali e della capacità di assolvere i compiti.

Il Titolare del trattamento garantisce che il Responsabile della protezione dei dati possa esercitare i propri compiti in piena autonomia ed indipendenza, fornendo le risorse per l'assolvimento dei compiti e consentendo il pieno accesso alle informazioni necessarie.

Il Responsabile della protezione dei dati è tempestivamente e adeguatamente coinvolto dal Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Il Responsabile della protezione dei dati sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, informa e fornisce consulenza al Titolare nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati funge da punto di contatto e coopera con l'Autorità di controllo per le questioni connesse al trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del Titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Il Responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il Titolare del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono forniti dal Titolare del trattamento a tutti gli interessati.

Articolo 9 - Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è un soggetto esterno all'organizzazione del Titolare che per suo conto esegue uno o più trattamenti di dati personali.

I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

L'accordo che regola il rapporto tra Titolare e Responsabile costituisce parte essenziale della documentazione di gara. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionabile sul piano disciplinare.

Il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale da soddisfare i requisiti del presente Regolamento e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale del Titolare. In caso di autorizzazione, il Responsabile può individuare mediante contratto o altro atto giuridico altri responsabili del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che lo legano al Titolare.

Articolo 10 - Soggetti autorizzati al trattamento

La funzione di soggetto autorizzato è attribuita dal Titolare del trattamento con atto formale.

I soggetti autorizzati sono organizzati secondo livelli e profili differenziati, anche per materia, tenuto conto della struttura funzionale ed organizzativa del Titolare.

Possono essere autorizzati i soggetti che, a qualsiasi titolo, prestino la loro opera, anche in via temporanea, all'interno delle strutture dell' **Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"** in attività che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare.

Possono essere autorizzati al trattamento i tirocinanti, gli studenti, gli stagisti, i volontari, i liberi professionisti, i borsisti, i consulenti.

Il Titolare conserva copia degli atti di designazione a delegato/autorizzato al trattamento dei dati personali.

Con specifico Disciplinare, il Titolare regola le istruzioni generali del trattamento fornite ai soggetti autorizzati.

Il Titolare, ove ritenuto necessario, può attribuire istruzioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Disciplinare.

I soggetti autorizzati sono tenuti a non rivelare o diffondere informazioni di carattere personale delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni e ad effettuare i trattamenti dei dati personali in osservanza delle misure di sicurezza previste dal Titolare, finalizzate ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati personali.

E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di segnalare al Titolare una violazione di dati personali.

Articolo 11 - Amministratore di sistema

L'Amministratore di sistema è la persona fisica che si occupa dello svolgimento delle attività dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui sono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.

L'Amministratore di sistema può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento.

Il Titolare mantiene un elenco aggiornato dei propri Amministratori di sistema, specificando le funzioni di ciascuno di essi.

Capo III - Obblighi e responsabilità

Articolo 12 - Responsabilità

L' **Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"** è responsabile di qualsiasi trattamento di dati personali effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto.

Il Titolare è il solo soggetto giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti previsti dalla normativa con riguardo ai trattamenti di dati personali, compresa la loro messa in sicurezza, ed è l'unico soggetto a rispondere della loro violazione.

Il trattamento dei dati personali è consentito esclusivamente ai soggetti designati/autorizzati, ai Responsabili del trattamento ed eventuali Sub-Responsabili del trattamento, nonché agli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile del Trattamento risponde per il danno causato dal trattamento in caso di non corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme in capo al Responsabile stesso, oppure se ha agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del Titolare del trattamento.

Qualora più Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Relativamente alla propria Area di competenza o Ufficio, il soggetto autorizzato che sia dotato di autonomia gestionale ed organizzativa risponde al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto nel presente Regolamento e dell'inosservanza delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati.

Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi di determinare il trattamento dei dati personali, non possono essere chiamati a rispondere di eventuali violazioni (o omissioni) salvo dolo o colpa grave.

Articolo 13 - Sicurezza del trattamento

Le misure di sicurezza adottate dal Titolare a tutela dei dati personali dovranno seguire, quale riferimento, le principali norme, certificazioni e prassi condivise in materia di protezione e trattamento dei dati personali e sicurezza informatica.

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.

Il Titolare del trattamento fa sì che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso.

Articolo 14 - Sensibilizzazione e formazione

L' Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione finalizzato a consolidare la consapevolezza del valore della protezione dei dati personali.

L' Azienda Ospedaliero-Universitaria predispone periodicamente, sentito il Responsabile della protezione dei dati personali, un piano formativo in materia di trattamento dei dati personali e di prevenzione dei rischi di violazione, al fine di garantire una gestione delle attività di trattamento responsabile, informata ed aggiornata.

Tale formazione, sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è integrata e coordinata con la formazione in tema di trasparenza amministrativa e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, forme di pubblicità e di diffusione degli atti e delle informazioni della Pubblica Amministrazione, nei diversi ambiti operativi.

La partecipazione alle attività di sensibilizzazione e formazione previste dal Titolare del trattamento è obbligatoria.

Articolo 15 - Registro delle attività di trattamento

Il Titolare gestisce la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del Registro delle attività di trattamento nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

Il Registro contiene necessariamente le seguenti informazioni:

- tipologia di trattamento;
- finalità e basi legali del trattamento;
- categorie di interessati;
- categorie di dati personali;
- categorie di destinatari;
- trasferimento dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- termini ultimi di cancellazione previsti;
- misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate.

Il Registro dei trattamenti svolti dall' **Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"** in qualità di Responsabile contiene le seguenti informazioni:

- categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- trasferimento dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49 del Regolamento UE, la documentazione delle garanzie adeguate;
- il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

Articolo 16 - Violazione dei dati personali

Il Titolare del trattamento definisce una procedura di gestione delle violazioni di dati personali al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche, i dati personali e le informazioni.

La procedura è volta ad individuare le modalità per identificare la violazione, analizzare le cause della violazione, definire le misure da adottare per rimediare alla violazione dei dati personali, attenuarne i possibili effetti negativi, identificare le azioni correttive, notificare la violazione di dati personali al Garante nel caso in cui la violazione comporti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche, comunicare una violazione dei dati personali all'interessato nel caso in cui il rischio sia elevato, registrare le informazioni relative alla violazione.

Articolo 17 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Il Titolare, quando un tipo di trattamento, allorché preveda, in particolare, che l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali:

- il trattamento di dati relativi a pazienti;

- il trattamento di dati per la refertazione on line;
- il trattamento di dati relativi al personale dipendente;
- il trattamento dei dati oggetto di videosorveglianza;
- Il trattamento dei dati relativi allo strumento informatico di prevenzione della corruzione che permette l'invio e la gestione delle segnalazioni di illeciti;
- il trattamento di dati personali per scopi di ricerca e sperimentazione clinica, ecc.

Articolo 18 - Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

Il trasferimento dei dati personali all'esterno dell'Unione Europea può avvenire, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) decisione di adeguatezza della Commissione Europea;
- b) clausole contrattuali tra il Titolare del trattamento e il Titolare/Responsabile destinatario dei dati personali nel Paese terzo approvate dall'autorità di controllo;
- c) adozione di un codice di condotta o meccanismo di certificazione e contestuale impegno del Titolare/Responsabile destinatario dei dati personali di applicare le garanzie adeguate.

Il trasferimento di Dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale sarà inoltre possibile nel caso in cui:

- l'interessato abbia prestato esplicitamente il consenso dopo essere stato informato dei possibili rischi;
- il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare ovvero di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
- il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare e un terzo a favore dell'interessato;
- il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

Articolo 19 - Comunicazione e diffusione

La comunicazione dei dati personali a soggetti esterni al Titolare è effettuata in forma scritta o telematica esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e ad altri soggetti di natura pubblica e privata, in esecuzione di obblighi derivanti da Leggi o da rapporti contrattuali.

Il Titolare assicura che la comunicazione o l'interscambio di dati personali per l'espletamento delle finalità sia effettuato soltanto nei limiti del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza, osservando le disposizioni del presente Regolamento e delle relative misure di sicurezza.

La diffusione dei dati personali è consentita soltanto per adempiere ad obblighi previsti dalle normative vigenti, nei modi e nelle forme da queste previste.

Il Titolare adotta uno specifico Disciplinare in riferimento alla diffusione di dati personali attraverso il proprio portale internet istituzionale.

E' vietata la diffusione di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona oltre che dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

Capo IV - Diritti degli interessati

Articolo 20 - Informazioni agli interessati

Per ogni tipologia di trattamento di dati personali il Titolare fornisce l'informativa all'interessato.

Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali.

L'informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e deve utilizzare un linguaggio chiaro e semplice.

Articolo 21 - Diritti degli interessati

Il Titolare del trattamento garantisce il rispetto dei diritti degli interessati.

Il Titolare del trattamento adotta specifiche procedure per agevolare il più ampio esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti, salvo che il Titolare dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

Il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, fornisce all'interessato le informazioni richieste, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il Titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Gli interessati possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti.

Capo V - Disposizioni finali

Articolo 22 - Adozione dei documenti

Il Titolare approva, adotta e acquisisce all'interno del proprio ordinamento i documenti relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce precedenti documenti in materia di trattamento di dati personali con esso incompatibili e produce effetti fino a successiva modifica e/o revoca.

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Albo Pretorio on line.

Il Responsabile della protezione dei dati ha il compito di diffondere le norme regolamentari all'interno dell'organizzazione del Titolare.

Il Titolare si riserva di adeguare, modificare o integrare il testo del Regolamento per motivi organizzativi e/o in caso di eventuali modifiche normative.

Articolo 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 196/2013, dalle Linee guida e di indirizzo e dalle Regole deontologiche adottate e approvate dal Garante, nonché dalle altre fonti normative di settore applicabili e richiamate anche implicitamente dal presente documento.